



## **CAPITOLATO TECNICO**

### **SERVIZIO DI PRESTITI AGLI ISCRITTI DI CASSA FORENSE**

#### **Art. 1**

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Fondazione di Diritto Privato - con sede in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 8 (sede legale) e Via Giuseppe Gioachino Belli n. 5 (sede operativa) - si prefigge di avviare il progetto di prestito agli iscritti, esclusi i praticanti, al fine di sostenere l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale dei giovani iscritti nell'ambito delle finalità del sostegno alla professione forense. L'obiettivo, come previsto dall'art. 14 del Regolamento di Assistenza, è quello di favorire il ricorso al finanziamento dei professionisti, anche riuniti in Studi Associati purché la composizione sia integralmente di giovani, attraverso i normali canali bancari.

Il predetto bando è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa con delibera a contrarre del 24 maggio 2018.

Nello specifico disciplina gli interventi di sostegno economico attraverso:

- un abbattimento del 100% degli interessi per i prestiti convenzionati con la controparte bancaria aggiudicataria;
- una garanzia fino ad un plafond massimo di 2.500.000,00 euro fornita alla controparte bancaria per i giovani che abbiano un reddito annuo inferiore a 10.000,00 euro e che diversamente non potrebbero accedere al mercato del credito;

Il servizio, analiticamente descritto nel presente capitolato, avrà durata triennale e sarà affidato dalla Cassa Forense attraverso l'espletamento di una gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione alla Società che offrirà il tasso di interesse più basso da applicarsi sui prestiti in favore dei giovani professionisti iscritti alla Cassa Forense.

L'importo erogabile in conto capitale agli iscritti da parte della banca aggiudicataria non potrà superare complessivamente il limite di 10.000.000,00 euro per ciascun anno.

Il valore stimato dell'appalto è presuntivamente quantificato in € 10.500.000,00 (IVA esclusa) di cui 1.000.000,00 di euro per ogni singolo anno destinato all'abbattimento degli interessi e 2.500.000,00 di euro per ogni singolo anno per il plafond massimo a garanzia.

Si precisa che l'importo degli interessi di cui sopra (1.000.000,00 euro) è stato stimato considerando la copertura degli interessi su tutta la durata del prestito richiesto (periodo massimo 5 anni) in funzione dei 10.000.000,00 di euro erogabili annualmente.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Sono ammessi a partecipare alla gara coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) *Abilitazione a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del TUB (dlgs n. 385/1993 e s.m.i.);*
- b) *Possedere un numero di succursali/filiali sul territorio italiano non inferiore a 300 alla data di pubblicazione del bando;*
- c) *avere almeno 1(una) filiale o agenzia già operante nel territorio del comune di Roma;*

## **Art. 2**

La gara sarà espletata mediante procedura aperta e aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del DLgs 50/2016.

A tale riguardo si fa presente che sarà preso in considerazione, trattandosi di prestito concesso a tasso fisso, lo spread più basso con il limite massimo del 3,50%, offerto da aggiungersi all'IRS lettera di periodo corrispondente alla durata del prestito concesso (ovvero 1,2,3,4,5 anni).

In caso di parità di tasso offerto si procederà con esperimento dell'offerta migliorativa e, in caso di ulteriore parità, si procederà tramite sorteggio.

La Cassa Forense valuterà le offerte ritenute anormalmente basse con le modalità previste dall'art. 97 del DLgs 50/2016.

### Art. 3

La Cassa provvederà, con cadenza mensile, a riconoscere all'istituto bancario gli interessi definiti all'esito della procedura di gara; il predetto istituto fornirà anticipatamente alla Cassa una dettagliata rendicontazione in merito ai prestiti erogati (dati anagrafici, durata, importo concesso, quota capitale, quota interessi ecc...).

La Società aggiudicataria, con apposita dichiarazione, si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto dovranno essere registrati su conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

### Art. 4

La finalità che Cassa Forense si prefigge con il presente bando è quella di sostenere l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale dei giovani iscritti, esclusi i praticanti, nell'ambito delle finalità del sostegno alla professione. L'obiettivo è quello di favorire il ricorso al finanziamento dei giovani professionisti, anche riuniti in Studi Associati purché la composizione sia integralmente di giovani, attraverso i normali canali bancari.

Nello specifico disciplina gli interventi di sostegno economico, posti in essere da Cassa Forense tramite:

- un abbattimento del 100%, a carico Cassa, degli interessi per i prestiti convenzionati con la controparte bancaria aggiudicataria fino ad un plafond massimo annuo di 1.000.000,00 euro.
- una garanzia fino ad un plafond massimo annuo di 2.500.000,00 euro fornita alla controparte bancaria per i giovani che abbiano un reddito annuo inferiore a 10.000,00 euro e che diversamente non potrebbero accedere al mercato del credito.

Le caratteristiche tecniche del prestito sono:

- Un tasso nominale annuo fisso pari all'IRS lettera di periodo corrispondente alla durata del prestito concesso (ovvero ad uno, due, tre, quattro e cinque anni) maggiorato di uno spread;
- un limite massimo di capitale concesso in prestito pari a euro 15.000,00 ed un minimo 5.000,00 euro per professionista;
- una durata di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi;
- spese di istruttoria pari a 35,00 euro totalmente a carico del richiedente;
- nessuna spesa per incasso rata.

#### **Art. 5**

Possono accedere al prestito i professionisti rientranti nelle condizioni di cui all'art. 6 dello Statuto (esclusi i praticanti) che abbiano le seguenti caratteristiche:

- non aver ancora compiuto il 35° anno di età;
- essere iscritti a Cassa Forense da almeno 2 anni (compresi eventuali periodi di praticantato);
- essere in regola con l'invio delle prescritte comunicazioni reddituali (modelli 5 annuali);
- non avere in corso un altro prestito riguardate precedenti bandi della Cassa Forense.

Il contributo sugli interessi è previsto esclusivamente in regime di iscrizione a Cassa Forense; pertanto qualora, per qualsiasi ragione, intervenga la cancellazione dalla Cassa il contributo viene meno e il professionista dovrà provvedere al pagamento integrale degli interessi derivante dal prestito ottenuto a decorrere dalla prima rata non ancora corrisposta o all'immediato rimborso del credito residuo.

---

#### **Art. 6**

La concessione dell'agevolazione finanziaria è finalizzata alla presentazione di un progetto di utilizzazione, successivamente rendicontato, che può prevedere:

- le spese di avviamento dello studio professionale, o per la costituzione di nuovi studi associati o società tra professionisti;

come dal richiedente specificato in sede di presentazione della domanda di accesso al prestito.

Per accedere alla tipologia di beneficio disciplinata dal presente bando è necessario presentare domanda tramite compilazione della richiesta sul sito “Cassa Forense ON line”, nella quale deve essere specificata l'utilizzazione.

Le domande sono istruite dall'ufficio competente, in ordine cronologico di arrivo.

Nella domanda inoltre il richiedente deve:

- dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di concessione del prestito da parte dell'Istituto convenzionato, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
- esprimere consenso al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili.

La fase istruttoria effettuata dall'ufficio competente dovrà verificare:

- la titolarità del soggetto richiedente in ordine alla sussistenza dell'età, del biennio di iscrizione, della regolarità nell'inoltro delle comunicazioni reddituali (modelli 5 annuali);
- la completezza e conformità della documentazione richiesta;
- la congruità economica della richiesta.

L'Ufficio Competente provvede mensilmente ad autorizzare l'accesso al prestito degli iscritti, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5, sulla base delle istanze presentate e fino alla capienza dello stanziamento deliberato.

La domanda di accesso al prestito deve essere predisposta sull'apposito format, disponibile sul sito di “Cassa Forense on-line” nell'area riservata a ciascun utente.

La Cassa Forense invia tramite mail all'interessato comunicazione dell'esito dell'istanza entro 60 giorni dalla richiesta, indicando in caso di diniego la relativa motivazione.

Alla eventuale ammissione al finanziamento deliberata dall'Ente, avrà seguito l'istruttoria bancaria a cura della società aggiudicataria.

La società aggiudicataria informerà l'interessato e l'Ente della concessione o meno del prestito e relativa stipula del contratto o del motivato diniego che sarà comunque sempre a insindacabile giudizio della banca.

La stipula del contratto dovrà avvenire con firma digitale fornita gratuitamente dall'Istituto bancario al richiedente.

Solo le domande che non trovano accoglimento potranno essere ripresentate nell'anno solare successivo alla data di presentazione sempre se possibile in considerazione della durata del bando e fino a capienza del relativo stanziamento deliberato.

#### **Art. 7**

L'Ente, in accordo con la società aggiudicataria, si riserverà la possibilità di verificare:

- le eventuali criticità legate al piano restituzione (cause dei mancati pagamenti);
- la congruenza dell'utilizzo del prestito rispetto al motivo per cui è stato richiesto.

La valutazione della verifica è a cura del Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense.